

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: GINETTI)

Roma, 4 maggio 2016

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;  
richiamato il parere della Commissione, sul testo del disegno di legge, reso il 27 aprile 2016;

considerato che:

- l'emendamento 3.1 mira a includere tra gli ordigni nucleari anche gli armamenti contenenti uranio impoverito;

- gli emendamenti da 4.1 a 4.13 vertono su modifiche alle fattispecie penali di cui agli articoli 270-*quinquies.1.* (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), 270-*quinquies.2.* (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), 270-*septies* (confisca per i delitti commessi con finalità di terrorismo) e 280-*ter* (atti di terrorismo nucleare) del codice penale, come introdotti dall'articolo 4 del disegno di legge;

- l'emendamento 4.0.1. mira ad includere il delitto di cui all'articolo 270-*quinquies.1.* del codice penale, come introdotto dal disegno di legge, nel catalogo dei reati a cui si applica la speciale disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

non ravvisando motivi di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Nadia Ginetti

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>  
S E D E